SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della sanità:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 gennaio 2000, n. **107.**

Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto l'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Considerata la capillarità del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantità movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 27 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonché le relative procedure operative.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «benzina»: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);

b) «vapori»: composti aeriformi che evaporano dalla benzina;

c) «vapori di ritorno»: vapori provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in fase di caricazione;

d) «vapori residui»: vapori che rimangono nella cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione carburanti;

e) «terminale»: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;

f) «impianto di distribuzione dei carburanti»: ogni impianto in cui la benzina è erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore da un impianto di deposito fisso;

g) «impianto di deposito»: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di benzina presso un terminale;

h) «impianto di caricamento»: ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più «torri di caricamento»;

i) «torre di caricamento»: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;

l) «deposito temporaneo di vapori»: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;

m) «dispositivo di recupero dei vapori»: l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di deposito temporaneo dei vapori di un terminale;

n) «cisterna mobile»: una cisterna di capacità superiore ad 1 m^3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;

o) «veicolo-cisterna»: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne;

p) «cisterna fissa»: una cisterna fissata per costruzione stabilmente su di un veicolo (che diviene veicolo-cisterna) o facente parte integrante del telaio di un veicolo;

q) «carro-cisterna»: un complesso costituito da una sovrastruttura che comprende una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti, ed un telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote, sospensioni) destinato al trasporto di benzine su rotaia;

r) «nave, nave-cisterna»: una nave destinata alla navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, destinata al trasporto di benzine in cisterne da carico;

s) «preesistente»:

1) riferito agli impianti di deposito e di caricamento della benzina, ogni impianto per il quale è stata concessa un'autorizzazione specifica di costruzione prima del 3 dicembre 1997, in conformità alla legislazione nazionale vigente;

2) riferito agli impianti di distribuzione dei carburanti, ogni installazione realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;

3) riferito alle cisterne mobili, ogni cisterna di tipo omologato prima del 3 dicembre 1997 e costruita entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ogni cisterna costruita ed approvata in unico esemplare prima del 3 dicembre 1997;

t) «nuovo»: impianto di deposito della benzina, impianto di caricamento, impianto di distribuzione dei carburanti e cisterna mobile non rientrante nella definizione della lettera *s)*;

u) «quantità movimentata»: la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un terminale o scaricata da cisterne mobili presso un impianto di distribuzione dei carburanti nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

v) «valore di riferimento»: il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruità delle misure tecniche che figurano negli allegati; non è un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e impianti di distribuzione dei carburanti;

z) «responsabile del terminale»: soggetto preposto alla gestione dell'impianto;

aa) «amministrazione competente»: l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Art. 3.

Valori di riferimento

1. Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:

a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantità movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli impianti di distribuzione dei carburanti;

b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantità movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di cisterne mobili nei terminali.

Art. 4.

Impianti di deposito presso i terminali

1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.

2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413, per gli impianti nuovi;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti preesistenti, se la quantità movimentata presso un terminale è superiore a 50.000 tonnellate/anno;

c) dal 1° gennaio 2002 agli impianti preesistenti, se la quantità movimentata presso un terminale è superiore a 25.000 tonnellate/anno;

d) dal 1° gennaio 2005 a tutti gli impianti di deposito preesistenti.

Art. 5.

Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali

1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.

2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano agli impianti preesistenti per il caricamento dei veicoli-cisterna, dei carro-cisterna e/o delle navi:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto se la quantità movimentata è superiore a 150.000 tonnellate/anno;

b) dal 1° gennaio 2002 se la quantità movimentata è superiore a 25.000 tonnellate/anno;

c) dal 1° gennaio 2005 negli altri casi.

3. dal 1° gennaio 2005 le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si applicano a tutte le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i terminali.

4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano ai terminali preesistenti con una quantità movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 deve essere garantita presso i terminali l'agibilità delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto. Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al comma 3, è consentita l'agibilità delle operazioni di caricamento ai veicoli cisterna a scomparti tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'articolo 6.

Art. 6.

Cisterne mobili

1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:

a) i vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna mobile dopo lo scarico della benzina;

b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo che i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti o dei terminali devono essere raccolti e trattenuti nella cisterna. Il sistema di raccolta deve consentire la tenuta dei vapori durante le operazioni di movimentazione. Per i carro-cisterna questa prescrizione trova applicazione solo se essi forniscono la benzina a impianti di distribuzione dei carburanti o terminali in cui è utilizzato il deposito temporaneo dei vapori;

c) salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati alle lettere *a)* e *b)* sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla;

d) le cisterne montate su veicoli-cisterna devono essere sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) alle cisterne mobili nuove a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413;

b) a tutte le cisterne mobili preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il caricamento dal basso.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1° gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento.

Art. 7.

Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori.

1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui è consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.

2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Modifiche degli allegati

1. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'aggiornamento del presente decreto in vista dell'adeguamento al progresso tecnico nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 35

ALLEGATO I

Requisiti per gli impianti di deposito presso i terminali.

1. Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%. Tale prescrizione si intende rispettata, sulla base di una dichiarazione del responsabile del terminale ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la verniciatura sono utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice 1, applicate secondo regole di buona tecnica.

Detta disposizione non si applica, agli impianti di deposito collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui all'allegato II, punto 2.

Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da essere effettuate come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro un periodo triennale. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dal responsabile del terminale e reso disponibile a richiesta delle amministrazioni competenti.

Le amministrazioni competenti possono concedere una deroga alle prescrizioni del presente comma ove ciò sia necessario per la tutela di particolari aree panoramiche.

2. Gli impianti di deposito con tetto galleggiante esterno devono essere dotati di un dispositivo primario di tenuta che copra lo spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonché di un dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 95 % di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia un serbatoio a tetto fisso dotato solo di valvola limitatrice di pressione). Le modalità secondo cui si intende rispettata la prescrizione sono contenute nell'appendice 2.

Ove, per esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 di recepimento delle direttive comunitarie in materia e per assicurare la continuità del servizio di distribuzione delle benzine, non fosse possibile rispettare la data prevista dall'art. 4, comma 2, lettera *a)*, l'adeguamento dei sistemi di tenuta può essere programmato in modo da essere effettuato come parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dall'esercente in stabilimento e reso disponibile a richiesta delle autorità competenti.

3. Tutti i nuovi impianti di deposito presso i terminali, ove sia previsto il recupero di vapori ai sensi dell'art. 4 del presente decreto (cfr. allegato II), devono essere:

a) serbatoi a tetto fisso collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, oppure;

b) progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti relativi alle prestazioni stabiliti dal punto 2.

4. I serbatoi a tetto fisso preesistenti devono essere:

a) collegati ad un dispositivo di recupero dei vapori in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, oppure;

b) dotati di un tetto galleggiante interno con un dispositivo primario a tenuta progettato in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori.

5. I requisiti relativi ai dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori menzionati ai punti 3 e 4 non si applicano ai serbatoi a tetto fisso presso i terminali, ove è autorizzato il deposito temporaneo dei vapori ai sensi dell'allegato II, punto 1.

ALLEGATO I - *Appendice 1*

1. Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi.

Ai fini di quanto prescritto dall'allegato I, comma 1, per la determinazione del fattore di riflessione delle superficie dei serbatoi, può essere utilizzato uno dei seguenti metodi di misura.

I metodo: misura del fattore di riflessione totale del calore radiante.

Premessa: si intende per riflessione totale del calore radiante la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata nello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 μm di lunghezza d'onda (spettro solare incidente a livello della superficie terrestre).

Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio su provini campione), si basa sulle seguenti normative di riferimento applicabili, ASTM E 903-82 [1] ed ISO 9050 [2].

Il fattore di riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%.

II metodo: misura del fattore di riflessione totale della energia luminosa.

Premessa: il secondo metodo si riferisce alla misura del solo fattore di riflessione totale della energia luminosa e quindi relativo alla sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello spettro visibile (0,38 $\div$ 0,78 μm).

I valori ottenuti dalla misura del fattore di riflessione alla energia luminosa, risultano essere più conservativi di quelli ottenuti con il I metodo.

Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione totale della energia luminosa di una superficie (ottenuta su provini campione in laboratorio), si basa sulla seguente normativa di riferimento applicabile, UNI 9389 [3] ed ISO 2813 [4].

Il fattore di riflessione della superficie alla energia luminosa, deve essere superiore o uguale al 70%.

Serbatoi con superfici di materiale diverso o verniciati con colori diversi.

Il valore medio di riflessione, può essere calcolato dagli indici di riflessione (misurati su campioni con uno dei precedenti metodi per i singoli colori), pesati con le estensioni delle relative aree di serbatoio. Il valore medio di riflessione così calcolato dovrà essere superiore o eguale al 70%.

Riferimenti:

[1] ASTM E 903-82: «Standard test method for solar absorptance, reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres».

[2] ISO 9050: «Glass in building. Determination of light trasmittance, direct solar trasmittance, total solar energy trasmittance and ultraviolet trasmittance, and related glazing factors».

[3] UNI 9389: «Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzanti».

[4] ISO 2813: «Paints and varnishes-Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20º, 60º and 85º».

ALLEGATO I - *Appendice 2*

2. Requisiti delle tenute dei serbatoi a tetto galleggiante.

Tenute dei serbatoi a tetto galleggiante.

La verifica del rispetto di quanto richiesto all'allegato I, comma 2, si effettua sulla base di una dichiarazione ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, del responsabile del terminale, attestante che la progettazione del sistema a doppia tenuta risponde al requisito del contenimento dei vapori, verificato sulla base delle procedure di stima, contenute nella normativa API (American Petroleum Institute) MPMS, Chapter 19 [1], e che è stato installato a regola d'arte.

I serbatoi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica delle tenute secondo le modalità previste dalla regola d'arte.

Riferimenti:

[1] Manual of Petroleum Measurement Standards - Chapter 19 - Evaporative loss measurement;

Section 1 - Evaporative loss from fixed - roof tanks.

Section 2 - Evaporative loss from floating - roof tanks.

ALLEGATO II

Requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento presso i terminali.

1. I vapori da spostamento, provenienti da una cisterna mobile in fase di caricamento, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso un dispositivo di raccolta degli stessi, per il recupero presso il terminale.

Nei terminali con una quantità movimentata inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori può sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale. Il serbatoio adibito esclusivamente a tale uso deve essere chiaramente identificato.

Nei terminali in cui la benzina è caricata su navi, può essere adottato un sistema di combustione dei vapori, se ogni altra operazione di recupero dei vapori è pericolosa o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno.

Alle emissioni in atmosfera provenienti dai sistemi di recupero dei vapori nonché dalle unità di combustione si applicano i valori limite di emissione, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e le prescrizioni tecniche dettate nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Ai vapori emessi dai dispositivi di recupero si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione espressi come media oraria:

10 g/Nm^3, per i dispositivi autorizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

35 g/Nm^3 per i dispositivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, detti dispositivi si adeguano al valore limite di emissione di 10g/Nm^3 entro il 31 dicembre 2001.

Al fine della verifica del rispetto dei valori limite, i valori misurati devono essere corretti per eventuali diluizioni dell'effluente gassoso come prescritto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.

Le misurazioni devono essere effettuate per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di normale movimentazione.

Le misurazioni possono essere continue o discontinue. Le misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno quattro volte ogni ora.

L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate, al gas di taratura e al metodo applicato, non deve superare il 10% del valore misurato.

L'apparecchiatura utilizzata deve essere in grado di misurare almeno concentrazioni di 1 g/Nm^3.

La precisione deve essere almeno pari al 95% del valore misurato.

Il rispetto di tali limiti va controllato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 alla messa in esercizio e successivamente con frequenza semestrale.

3. Il responsabile del terminale è tenuto ad istituire e mantenere procedure di controllo periodico delle linee di collegamento e dei sistemi di tubazione onde prevenire perdite, conformemente a quanto previsto nella seguente appendice 1.

4. In caso di perdita accidentale di vapore, le operazioni di caricamento devono essere immediatamente arrestate a livello della torre di caricamento. I dispositivi automatici di arresto devono essere installati sulla torre.

5. In caso di caricamento dall'alto di cisterne mobili non modificate come previsto all'art. 6, comma 5, l'uscita del braccio di caricamento deve essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile, per evitare spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di un dispositivo di captazione dei vapori.

ALLEGATO II - *Appendice 1*

1. Requisiti di tenuta del sistema di trasferimento dei vapori.

Prove di tenuta del sistema di trasferimento.

La seguente procedura è tratta dalla UNI 7131-72 [1].

Le tubazioni di convogliamento del vapore, devono essere provate, prima della messa in servizio dell'impianto, al fine di verificarne accuratamente la tenuta:

prima di allacciare le apparecchiature, l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar;

la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti;

la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua od apparecchi di equivalente sensibilità;

il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le due letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di prova;

se si verificano delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di una soluzione saponosa;

le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte;

non si devono riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle;

eliminate le perdite occorre rifare la prova di tenuta;

le prove di tenuta precedenti devono essere ripetute con frequenza triennale;

se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (es. saldati, cementati), essi devono essere testati su tutto l'assemblaggio, con la stessa modalità di prova del punto precedente.

Collegamento delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto.

Effettuato il collegamento delle apparecchiature alle parti fisse, ad allacciamento terminato, dovrà essere controllata, mediante soluzione saponosa od altro idoneo equivalente mezzo, la perfetta tenuta dell'impianto, con particolare riguardo ai collegamenti.

Avviamento dell'impianto, verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza.

Manutenzione periodica:

per gli impianti in oggetto, la manutenzione da parte del responsabile del terminale consiste nel frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni e dei collegamenti, con particolare riguardo per i tubi flessibili e le guarnizioni. Le parti difettose devono essere sostituite.

Il monitoraggio in servizio dovrà comprendere un esame visivo del sistema per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni del sistema di tubazioni e nei giunti.

Deve essere eseguito un esame visivo delle tubazioni flessibili usate per collegare contenitori mobili al sistema di tubazioni di raccolta del vapore, al fine di individuarne eventuali danneggiamenti.

Gli esami visivi devono essere ripetuti con frequenza almeno trimestrale.

Procedure di notifica da seguire in caso di mancato funzionamento dell'impianto di recupero dei vapori.

Il responsabile del terminale, deve informare l'Amministrazione competente, prima di un pianificato spegnimento di un impianto di recupero vapori che comporti una fermata superiore ai tre giorni.

Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il motivo dell'arresto.

Nel caso di un arresto non pianificato, il responsabile del terminale deve informare l'amministrazione competente della causa dell'arresto, dei provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione l'unità e del probabile periodo di non funzionamento. L'amministrazione competente dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.

Il responsabile del terminale deve adoperarsi per assicurare che l'unità sia riportata in operazione il più rapidamente possibile, contemporaneamente deve informare l'amministrazione competente qualora l'arresto si prolunghi per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto e comunicato all'amministrazione stessa.

Il responsabile del terminale provvederà ad annotare su di un apposito registro i periodi di inoperabilità dell'impianto di recupero dei vapori.

È fatto salvo il potere di verifica dell'amministrazione.

Riferimenti:

[1] UNI 7131- 72: «Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione».

ALLEGATO III

Specifiche per il caricamento dal basso, la raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nel veicoli cisterna.

1. Accoppiatori.

1.1. L'accoppiatore per i liquidi sul braccio di caricamento deve essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio API di 4 pollici (101.6 mm) posizionato sul veicolo-cisterna, quale definito dalla:

API RECOMMENDED PRACTICE 1004

SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 — Type of Adapter used for Bottom Loading).

1.2. L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo di raccolta dei vapori della torre di caricamento deve essere un accoppiatore femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a camma e scanalatura di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo-cisterna, quale definito dalla:

API RECOMMENDED PRACTICE 1004

SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988

Bottom Loading and Vapour Recovey for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section 4.1.1.2 — Vapour Recovery Adapter).

2. Condizioni di caricamento.

2.1. Il caricamento normale per i liquidi è di 2.300 litri al minuto (massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento.

2.2. Quando il terminale lavora a regime massimo, il sistema di raccolta dei vapori della torre di caricamento, ivi compreso il sistema di recupero dei vapori, può generare una contropressione massima di 55 millibar sul lato del veicolo-cisterna dov'è posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori.

2.3. Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento dal basso saranno munite di una targa di identificazione che specifica il numero massimo di bracci di caricamento che possono operare simultaneamente, sempre assicurando che non fuoriescano vapori dai compartimenti e dalle valvole, in corrispondenza ad una contropressione massima dell'impianto di 55 millibar, come specificato al punto 2.2.

3. Collegamento della messa a terra e del rivelatore di dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna.

La torre di caricamento deve essere munita di un rivelatore di troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale di consenso all'operazione con logica di interruzione in caso di guasto o malfunzionamento. Il caricamento è consentito se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva un livello elevato.

3.1. Il veicolo-cisterna deve essere collegato al rilevatore collocato sulla torre di caricamento con un connettore elettrico industriale standard a 10 conduttori. Il connettore maschio deve essere montato sul veicolo-cisterna, mentre il connettore femmina deve essere fissato ad un cavo volante raccordato al rilevatore posizionato sulla torre.

3.2. I rilevatori del livello installati sul veicolo-cistema devono essere termistori a due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici a cinque fili o dispositivi equivalenti compatibili, sempreché il sistema sia tale da disporsi automaticamente in condizioni di sicurezza in caso di guasto. I termistori devono avere un coefficiente negativo di temperatura.

3.3. Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento deve essere compatibile con i sistemi a due o a cinque fili montati sul veicolo-cisterna.

3.4. Il veicolo-cisterna deve essere collegato alla torre di caricamento attraverso il filo comune di terra dei sensori di troppopieno, collegato al conduttore n. 10 del connettore maschio attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore n. 10 del connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore, a sua volta collegato alla terra della torre.

3.5. Tutte le cisterne idonee al caricamento dal basso sono munite di una targa di identificazione (cfr. punto 2.3) che specifica il tipo di sensori per il rilevamento del troppopieno installati (ad esempio, a due o cinque fili).

4. Posizionamento dei collegamenti.

4.1. La progettazione delle strutture per il caricamento dei liquidi e la raccolta dei vapori sulla torre di caricamento si basa sul seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna.

4.1.1. Altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi: massima 1,4 metri (senza carico) e minima 0,5 metri (sotto carico); l'altezza ideale è compresa tra 0.7 e 1 metro.

4.1.2. Distanza orizzontale tra gli accoppiatori non inferiore a 0,25 metri (distanza minima ideale 0,3 metri).

4.1.3. Tutti gli accoppiatori per i liquidi sono posizionati in un alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri.

4.1.4. L'accoppiatore per la raccolta dei vapori dovrebbe essere di preferenza posizionato alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi, ad un altezza non superiore a 1.5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).

4.2. Il connettore per la messa a terra/troppopieno è posizionato di preferenza alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi e per la raccolta dei vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).

4.3. I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato del veicolo-cisterna.

5 Blocchi di sicurezza.

5.1. Messa a terra e dispositivo di troppo pieno.

Il caricamento è consentito soltanto quando il relevatore combinato di messa a terra/troppopieno emette un segnale di autorizzazione.

In caso di troppo pieno o di mancanza di messa a terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato sulla torre deve chiudere la valvola di controllo del caricamento.

5.2. Rilevatore di raccolta dei vapori.

Il caricamento è consentito soltanto se il tubo per il recupero dei vapori è collegato al veicolo-cisterna e i vapori spostati possono liberamente fluire dal veicolo-cisterna al sistema di recupero dei vapori dell'impianto.

ALLEGATO IV

Requisiti per gli impianti di caricamento e deposito negli impianti di distribuzione dei carburanti e nei terminali adibiti al deposito temporaneo di vapori.

I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.

Devono essere predisposte dai proprietari del prodotto idonee procedure per i conduttori dei veicoli-cisterna che dovranno includere istruzioni sul collegamento della tubazione di bilanciamento del vapore prima dello scarico della benzina all'impianto di distribuzione dei carburanti. Le procedure conterranno inoltre istruzioni anche per la fase di distacco delle tubazioni alla fine delle operazioni di scarico.

Le operazioni di carico devono essere riportate nel registro di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del carburante e controfirmate dal gestore e dall'autista del veicolo-cisterna.

Nei terminali autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei vapori, i vapori spostati durante le operazioni di trasferimento della benzina devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva 94/63/CE del 20 dicembre 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul controllo delle emissioni di composti organi volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1994, n. 365.

— L'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1997, n. 282, è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio».

— Il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante: «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli stessi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1934, n. 228.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988.

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, sono i seguenti:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

— Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1990.

— La legge 19 maggio 1997, n. 137 recante: «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1997.

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1999.

— L'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992, è il seguente:

«Art. 168 *(Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi).* — 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1339, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con i decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato conseguono la sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI.

9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— La direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982, in materia di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 301 del 28 ottobre 1982.

Nota all'art. 4:

— Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per la legge 4 novembre 1997, n. 413, vedi in note alle premesse.

Note all'art. 8:

— L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, è il seguente:

«Art. 14. — Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis.* Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis.* Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis.* La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

Note all'allegato 1:

— La legge n. 15/1968 recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265.

Note all'allegato 2:

— L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988, è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concernto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinamenti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

— L'art. 8 del citato D.P.R. n. 203/1988, è il seguente:

«Art. 8. — L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.

3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termiine prefissato, nei limiti prescritti».

— L'art. 3, comma 14, del D.M. 12 luglio 1990 recante: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1990, è il seguente:

«14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo non si applicano i valori limiti di emissione. L'autorità competente in sede di autorizzazione, può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi; può stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione».

00G0148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 2000.

Accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato, in data 19 aprile 2000, le dimissioni proprie e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Massimo D'Alema, ha presentato in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 20

00A4568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 2000.

Accettazione delle dimissioni dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.

Art. 2.

I Sottosegretari di Stato dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 21

00A4569

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 2000.

Nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Massimo D'Alema, ha presentato in data 19 aprile 2000 in nome proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;

Considerato che il prof. Giuliano Amato, ha accettato l'incarico, conferitogli in data 21 aprile 2000, di formare il Governo;

Decreta:

Il prof. Giuliano Amato, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 22

00A4570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 2000.

Nomina dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri senza portafoglio:

a) la dott.ssa Katia BELLILLO;

b) l'on. prof. Franco BASSANINI, senatore della Repubblica;

c) l'on. Agazio LOIERO, senatore della Repubblica;

d) l'on. Livia TURCO, deputato al Parlamento;

e) l'on. dott.ssa Patrizia TOIA, senatore della Repubblica;

f) l'on. dott. Antonio MACCANICO, deputato al Parlamento;

g) l'on. dott. Edo RONCHI, senatore della Repubblica;

Sono nominati Ministri:

degli Affari esteri: l'on. dott. Lamberto DINI, deputato al Parlamento;

dell'Interno: l'avv. Vincenzo BIANCO;

della Giustizia: l'on. dott. Piero FASSINO, deputato al Parlamento;

delle Finanze: l'on. Ottaviano DEL TURCO, senatore della Repubblica;

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica: l'on. prof. Vincenzo VISCO, deputato al Parlamento;

della Difesa: l'on. prof. Sergio MATTARELLA, deputato al Parlamento;

della Pubblica istruzione: il prof. Tullio DE MAURO;

dei Lavori pubblici: l'on. dott. Nerio NESI, deputato al Parlamento;

delle Comunicazioni: l'on. dott. Salvatore CARDINALE, deputato al Parlamento;

dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: il dott. Enrico LETTA;

del Lavoro e della previdenza sociale: l'on. prof. Cesare SALVI, senatore della Repubblica;

della Sanità: il prof. Umberto VERONESI;

per i Beni e le attività culturali: l'on. dott.ssa Giovanna MELANDRI, deputato al Parlamento;

dell'Ambiente: l'on. Willer BORDON, deputato al Parlamento;

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: l'on. prof. Ortensio ZECCHINO, senatore della Repubblica;

delle Politiche agricole e forestali: l'on. avv. Alfonso PECORARO SCANIO, deputato al Parlamento;

dei Trasporti e della navigazione: il dott. Pier Luigi BERSANI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 23

00A4571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2000.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, dell'on. dott. Enrico Micheli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Enrico Micheli, deputato al Parlamento, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 24

00A4572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2000.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

on. Raffaele CANANZI;

dott. Vannino CHITI

dott. Dario FRANCESCHINI;

on. Elena MONTECCHI;

agli Affari esteri:
on. Franco DANIELI;
dott. Ugo INTINI;
on. Umberto RANIERI;
dott. Rino SERRI;

all'Interno:
sen. Massimo BRUTTI;
on. Aniello DI NARDO;
sen. Severino LAVAGNINI;
on. Gian Franco SCHIETROMA;

alla Giustizia:
on. Franco CORLEONE;
on. Marianna LI CALZI;
on. Rocco MAGGI;

alle Finanze:
on. Natale D'AMICO;
sig. Alfiero GRANDI;
on. Armando VENETO;

al Tesoro, bilancio e programmazione economica:
prof. Dino Piero GIARDA;
on. Gianfranco MORGANDO;
on. Santino PAGANO;
on. Bruno SOLAROLI;

alla Difesa:
dott. Domenico MINNITI;
on. Massimo OSTILLIO;
on. Gianni RIVERA;

alla Pubblica istruzione:
sen. Silvia BARBIERI;
on. Giuseppe GAMBALE;
prof. Giovanni MANZINI;
sen. Carla ROCCHI;

ai Lavori pubblici:
avv. Antonio BARGONE;
on. Salvatore LADU;

alle Politiche agricole e forestali:
sen. Roberto BORRONI;
on. Luigi NOCERA;

ai Trasporti e navigazione:
on. Giordano ANGELINI;
on. Luca DANESE;
sen. Mario OCCHIPINTI;

alle Comunicazioni:
sen. Michele LAURIA;
on. Vincenzo Maria VITA;

all'Industria, commercio e artigianato e al commercio con l'estero:
on. Cesare DE PICCOLI;
on. Mauro FABRIS;
sen. Stefano PASSIGLI;

al Lavoro e previdenza sociale:
sig. Paolo GUERRINI;
dott. Raffaele MORESE;
sen. Ornella PILONI;

alla Sanità:
sen. Battistina FUMAGALLI CARULLI;
on. Grazia LABATE;

ai Beni e attività culturali:
on. Carlo CARLI;
prof. Giampaolo D'ANDREA;

all'Ambiente:
on. Valerio CALZOLAIO;
sen. Nicola FUSILLO;

all'Università e ricerca scientifica e tecnologica:
ing. Antonino CUFFARO;
prof. Luciano GUERZONI;
on. Vincenzo SICA.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visco, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VERONESI, *Ministro della sanità*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 25

00A4573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996, 1° ottobre 1998 relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 2000 e scadenza 1° ottobre 2000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, per l'importo ridenominato di euro 10.974.690.000,00;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.801.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 2000 e scadenza 1° ottobre 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 2000 relativi ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 2000, è accertato nella misura del:

2,30% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002, (codice titolo 36713), cedola n. 11;

2,30% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735), cedola n. 10;

2,30% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757), cedola n. 9;

2,15% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385); cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.615.097.243.835 così ripartite:

lire 488.749.149.145 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002, (codice titolo 36713);

lire 347.439.422.835 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735);

lire 360.011.358.270 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757);

lire 418.897.313.585 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385),

e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore: LA VIA

00A4502

DECRETO 19 aprile 2000.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 29 luglio 1996, n. 402 e dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 18 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2000, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 3,50% a decorrere dal 22 marzo 2000;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,50 per cento, a decorrere dal 22 marzo 2000.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

00A4559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 aprile 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro fusioni metalli - Società cooperativa a r.l.», in Sant'Agostino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 1999, da cui si evince che la società cooperativa «Centro fusioni metalli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Agostino (Ferrara), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro fusioni metalli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Agostino, costituita in data 10 luglio 1996, con atto a rogito notaio dott. Giorgi, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 2 agosto 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Paolo Ferrari nato a Copparo il 24 ottobre 1956 e residente in Ferrara, con studio in via Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 aprile 2000

p. *Il Ministro*: CARON

00A4484

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 2000.

Controllo sul vaccino difterico tetanico da parte dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo

1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 4 ottobre 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino differico-tetanico dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino difterico-tetanico.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 42

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO DEL VACCINO DIFTERICO-TETANICO

1. *Introduzione.*

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'art. 4.3 della direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle procedure amministrative per l'esecuzione del controllo di Stato che deve essere eseguito dalle autorità competenti.

La monografia 0444 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.

2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare da parte del laboratorio di controllo (Istituto superiore di sanità).*

Per ogni nuovo bulk finale l'equivalente di almeno 100 contenitori per dose umana singola (sia contenitori monodose o multidose del bulk finale) devono essere forniti al laboratorio dell'istituto che esegue il controllo di Stato.

Da ogni lotto finale almeno 30 campioni dei contenitori del prodotto finale (o un volume equivalente se distribuiti in contenitori multidose) devono essere forniti al laboratorio di controllo di Stato.

Il laboratorio di controllo deve effettuare i seguenti saggi:

il saggio di efficacia e di tossicità specifica sono richiesti solo quando si è adoperato un nuovo bulk finale mentre non sono richiesti per i lotti finali successivi infialati dallo stesso bulk finale. Per il rilascio del saggio di attività potency testing), un bulk finale di vaccino diviso in parecchi contenitori intermedi è considerato come un solo bulk finale.

Su ogni nuovo bulk finale di vaccino:

saggio di attività (per ogni componente).

Su ogni lotto del prodotto finito (lotto finale):

aspetto;

identità (per il tossoide difterico e tetanico il grado di adsorbimento può essere usato come saggio di identità).

3. *Presentazione del protocollo.*

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea europea. Sono richiesti i risultati («conforme» o «non conforme» non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettono di calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea europea.

3.1. *Informazioni riassuntive sul prodotto finito (lotto finale).*

Nome commerciale.

Nome standard europeo - nome secondo la Farmacopea - nome del prodotto (se richiesto).

Numero/i di lotto:

prodotto finito (lotto finale);

bulk finale.

Tipo di contenitore.

Numero totale di contenitori del lotto.

Numero di dosi per contenitore.

Composizione/volume per dose umana singola.

Data di scadenza.

Temperatura di conservazione.

Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato da Stato membro/EU.

Nome e indirizzo del produttore.

Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore.

3.2. *Informazioni sulla produzione.*

Luogo di produzione.

Data di produzione.

Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. *Materiali di partenza.*

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro devono essere forniti solo alla prima presentazione.

Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.).

Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi la conformità ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Saggi eseguiti sulle materie prime, dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi.

3.2.2. *Fasi intermedie.*

3.2.2.1. Raccolte singole.

Annettere la lista delle singole raccolte, indicare il mezzo di coltura, la data di ricostituzione delle fiale del lotto di semenza, le date di inoculo, la durata e temperatura di incubazione, le date delle raccolte, i volumi, i risultati dei saggi sull'identità e sulla purezza batterica, il metodo e le date di inattivazione, le date e risultati dei saggi di inattivazione, la resa, le temperature, i tempi e i periodi approvati di conservazione.

3.2.2.2. Bulk purificato del tossoide difterico o tetanico:

lotto n.;

data di produzione;

quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Contenuto in tossoide:

metodo;

specifiche;

data;

risultato (Lf/ml).

Assenza di tossina difterica o tetanica:

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Prova di sterilità:

metodo;

terreni;

volume inoculato;

data inizio test;

data fine test;

risultato.

Saggio di irreversibilità del tossoide: (specificare date di inizio e fine di incubazione, date di inizio e fine del saggio, numero di animali, volumi inoculati nelle colture cellulari o inoculati negli animali, numero di animali, dove pertinente, risultati del saggio):

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Saggio di purezza antigenica:
metodo (specificare numero di Lf inoculati);
specifiche;
data;
risultato (Lf/mg azoto proteico).

3.2.2.3. Bulk finale di vaccino:
lotto n.;
data di produzione;
quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Informazione sulla composizione del bulk finale: specificare le date di produzione rilevanti (adsorbimento, miscelazione), n. (i) di riferimento, volume/i e concentrazioni (espressi in Lf/ml).

Conservante antimicrobico:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Formaldeide libera:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di sterilità:
metodo;
terreni;
volume inoculato;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

Tossicità specifica (specificare numero di animali, date di inizio e fine e risultato del saggio. Per il test sull'aumento di peso fornire i dettagli ad ogni controllo e per il gruppo dei topi di controllo e per quelli del saggio-sopravvivenza, peso medio nei giorni 0, 3 e 7 dopo l'inoculo - e indicare la percentuale di aumento ponderale del gruppo saggiato in paragone al gruppo di controllo):
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di attività (specificare ceppo, sesso, peso e numero degli animali, date, volumi, via e dosi di immunizzazione e challenge), natura, numero di lotto e saggio di attività in unità internazionali del vaccino di riferimento, data di fine del periodo di osservazione e risposte per ogni dose. Esprimere i risultati in unità internazionali, specificare l'intervallo fiduciale, la pendenza del modello a rette parallele ed il risultato dei saggi per la deviazione dalla linearità e dal parallelismo:
metodo;
specifiche;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

3.3. *Lotto del prodotto finito (lotto finale).*

Lotto numero.
Data di infialamento.
Aspetto:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Identità:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Volume utilizzabile:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

pH:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Contenuto in alluminio:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di sterilità:
metodo;
terreni;
volume inoculato;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

Data di inizio periodo di validità.

4. *Certificazione.*

Certificazione da parte del responsabile della produzione e del controllo del prodotto:

certifico che il .... (nome del prodotto) lotto n. ...... è stato prodotto e controllato secondo le procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti di qualità.

Nome:

Qualifica:

Data

Firma

00A4481

DECRETO 15 febbraio 2000.

Controllo sul vaccino difterico da parte dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 4 ottobre 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino difterico dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino difterico.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 43

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO DEL VACCINO DIFTERICO

1. *Introduzione.*

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'art. 4.3 della direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle procedure amministrative per l'esecuzione del controllo di Stato che deve essere eseguito dalle autorità competenti.

La monografia 0443 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.

2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare da parte del laboratorio di controllo (Istituto superiore di sanità).*

Per ogni nuovo bulk finale l'equivalente di almeno 100 contenitori per dose umana singola (sia contenitori monodose o multidose del bulk finale) devono essere forniti al laboratorio dell'istituto che esegue il controllo di Stato.

Da ogni lotto finale almeno 30 campioni dei contenitori del prodotto finale (o un volume equivalente se distribuiti in contenitori multidose) devono essere forniti al laboratorio di controllo di Stato.

Il laboratorio di controllo deve effettuare i seguenti saggi:

il saggio di efficacia e di tossicità specifica sono richiesti solo quando si è adoperato un nuovo bulk finale mentre non sono richiesti per i lotti finali successivi infialati dallo stesso bulk finale. Per il rilascio del saggio di attività (potency testing), un bulk finale di vaccino diviso in parecchi contenitori intermedi è considerato come un solo bulk finale.

Su ogni nuovo bulk finale di vaccino:
saggio di attività.

Su ogni lotto del prodotto finito (lotto finale):
aspetto;
identità per il tossoide (il grado di adsorbimento può essere usato come saggio di identità).

3. *Presentazione del protocollo.*

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea europea. Sono richiesti i risultati («conforme» o «non conforme» non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettono di calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea europea.

3.1. *Informazioni riassuntive sul prodotto finito (lotto finale).*

Nome commerciale.

Nome standard europeo - nome secondo la Farmacopea - nome del prodotto (se richiesto).

Numero/i di lotto:

prodotto finito (lotto finale);

bulk finale.

Tipo di contenitore.

Numero totale di contenitori del lotto.

Numero di dosi per contenitore.

Composizione/volume per dose umana singola.

Data di scadenza.

Temperatura di conservazione.

Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato da Stato membro/EU.

Nome e indirizzo del produttore.

Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore.

3.2. *Informazioni sulla produzione.*

Luogo di produzione.

Data di produzione.

Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. *Materiali di partenza.*

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro devono essere forniti solo alla prima presentazione.

Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.).

Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi la conformità ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Saggi eseguiti sulle materie prime, dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi.

3.2.2. *Fasi intermedie.*

3.2.2.1. Raccolte singole.

Annettere la lista delle singole raccolte, indicare il mezzo di coltura, la data di ricostituzione delle fiale del lotto di semenza, le date di inoculo, la durata e temperatura di incubazione, le date delle raccolte, i volumi, i risultati dei saggi sull'identità e sulla purezza batterica, il metodo e le date di inattivazione, le date e risultati dei saggi di inattivazione, la resa, le temperature, i tempi e i periodi approvati di conservazione.

3.2.2.2. Bulk purificato del tossoide:

lotto n.;

data di produzione;

quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Contenuto in tossoide:

metodo;

specifiche;

data;

risultato (Lf/ml).

Assenza di tossina difterica:

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Prova di sterilità:

metodo;

terreni;

volume inoculato;

data inizio test;

data fine test;

risultato.

Saggio di irreversibilità del tossoide: (specificare date di inizio e fine di incubazione, date di inizio e fine del saggio, numero di animali, volumi inoculati nelle colture cellulari o inoculati negli animali, numero di animali, dove pertinente, risultati del saggio):

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Saggio di purezza antigenica:

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato (Lf/mg azoto proteico).

3.2.2.3. Bulk finale di vaccino:

lotto n.;

data di produzione;

quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Informazione sulla composizione del bulk finale: specificare le date di produzione rilevanti (adsorbimento, miscelazione), n. (i) di riferimento, volume/i e concentrazioni (espressi in Lf/ml).

Conservante antimicrobico:

metodo;

specifiche;

data;

risultato.

Formaldeide libera:

metodo;

specifiche;

data;

risultato.

Saggio di sterilità:

metodo

terreni;

volume inoculato;

data inizio test;

data fine test;

risultato.

Tossicità specifica (specificare numero di animali, date di inizio e fine e risultato del saggio. Per il test sull'aumento di peso fornire i dettagli ad ogni controllo e per il gruppo dei topi di controllo e per quelli del saggio-sopravvivenza, peso medio nei giorni 0, 3 e 7 dopo l'inoculo - e indicare la percentuale di aumento ponderale del gruppo saggiato in paragone al gruppo di controllo):

metodo;

specifiche;

data;

risultato.

Saggio di attività (specificare ceppo, sesso, peso e numero degli animali, date, volumi, via e dosi di immunizzazione e challenge), natura, numero di lotto e saggio di attività in unità internazionali del vaccino di riferimento, data di fine del periodo di osservazione e risposte per ogni dose. Esprimere i risultati in unità internazionali, specificare l'intervallo fiduciale, la pendenza del modello a rette parallele ed il risultato dei saggi per la deviazione dalla linearità e dal parallelismo:

metodo;
specifiche;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

3.3. *Lotto del prodotto finito (lotto finale).*

Lotto numero.
Data di infialamento.
Aspetto:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Identità:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Volume utilizzabile:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

pH:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Contenuto in alluminio:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di sterilità:
metodo;
terreni;
volume inoculato;
data inizio test;
data fine test;
risultato.
Data di inizio periodo di validità.

4. *Certificazione.*

Certificazione da parte del responsabile della produzione e del controllo del prodotto:

certifico che il .... (nome del prodotto) lotto n. ...... è stato prodotto e controllato secondo le procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti di qualità.

Nome:

Qualifica:

Data

Firma

00A4482

DECRETO 15 febbraio 2000.

Controllo sul vaccino tetanico da parte dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 4 ottobre 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino tetanico dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino tetanico.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 44

ALLEGATO

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO DEL VACCINO TETANICO

1. *Introduzione.*

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'art. 4.3 della direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle procedure amministrative per l'esecuzione del controllo di Stato che deve essere eseguito dalle autorità competenti.

La monografia 0452 della Farmacopea europea è rilevante per questo prodotto.

2. *Campioni da inviare e saggi da effettuare da parte del laboratorio di controllo (Istituto superiore di sanità).*

Per ogni nuovo bulk finale l'equivalente di almeno 100 contenitori per dose umana singola (sia contenitori monodose o multidose del bulk finale) devono essere forniti al laboratorio dell'istituto che esegue il controllo di Stato.

Da ogni lotto finale almeno 30 campioni dei contenitori del prodotto finale (o un volume equivalente se distribuiti in contenitori multidose) devono essere forniti al laboratorio di controllo di Stato.

Il laboratorio di controllo deve effettuare i seguenti saggi:

il saggio di efficacia e di tossicità specifica sono richiesti solo quando si è adoperato un nuovo bulk finale mentre non sono richiesti per i lotti finali successivi infialati dallo stesso bulk finale. Per il rilascio del saggio di attività (potency testing), un bulk finale di vaccino diviso in parecchi contenitori intermedi è considerato come un solo bulk finale.

Su ogni nuovo bulk finale di vaccino:

saggio di attività.

Su ogni lotto del prodotto finito (lotto finale):

aspetto;

identità per il tossoide (il grado di adsorbimento può essere usato come saggio di identità).

3. *Presentazione del protocollo.*

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea europea. Sono richiesti i risultati («conforme» o «non conforme» non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettono di calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea europea.

3.1. *Informazioni riassuntive sul prodotto finito (lotto finale).*

Nome commerciale.

Nome standard europeo - nome secondo la Farmacopea - nome del prodotto (se richiesto).

Numero/i di lotto:

prodotto finito (lotto finale);

bulk finale.

Tipo di contenitore.

Numero totale di contenitori del lotto.

Numero di dosi per contenitore.

Composizione/volume per dose umana singola.

Data di scadenza.

Temperatura di conservazione.

Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato da Stato membro/EU.

Nome e indirizzo del produttore.

Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore.

3.2. *Informazioni sulla produzione.*

Luogo di produzione.

Data di produzione.

Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. *Materiali di partenza.*

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro devono essere forniti solo alla prima presentazione.

Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.).

Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi la conformità ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Saggi eseguiti sulle materie prime: dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi.

3.2.2. *Fasi intermedie.*

3.2.2.1. Raccolte singole.

Annettere la lista delle singole raccolte, indicare il mezzo di coltura, la data di ricostituzione delle fiale del lotto di semenza, le date di inoculo, la durata e temperatura di incubazione, le date delle raccolte, i volumi, i risultati dei saggi sull'identità e sulla purezza batterica, il metodo e le date di inattivazione, le date e risultati dei saggi di inattivazione, la resa, le temperature, i tempi e i periodi approvati di conservazione.

3.2.2.2. Bulk purificato del tossoide:

lotto n.;

data di produzione;

quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Contenuto in tossoide:

metodo;

specifiche;

data;

risultato (Lf/ml).

Assenza di tossina tetanica:

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Prova di sterilità:

metodo;

terreni;

volume inoculato;

data inizio test;

data fine test;

risultato.

Saggio di irreversibilità del tossoide: (specificare date di inizio e fine di incubazione, date di inizio e fine del saggio, numero di animali, volumi inoculati negli animali, numero di animali, dove pertinente, risultati del saggio):

metodo (specificare numero di Lf inoculati);

specifiche;

data;

risultato.

Saggio di purezza antigenica:
metodo (specificare numero di Lf inoculati);
specifiche;
data;
risultato (Lf/mg azoto proteico).

3.2.2.3. Bulk finale di vaccino:
lotto n.;
data di produzione;
quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Informazione sulla composizione del bulk finale: specificare le date di produzione rilevanti (adsorbimento, miscelazione), n. (i) di riferimento, volume/i e concentrazioni (espressi in Lf/ml).

Conservante antimicrobico:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Formaldeide libera:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di sterilità:
metodo
terreni;
volume inoculato;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

Tossicità specifica (specificare numero di animali, date di inizio e fine e risultato del saggio. Per il test sull'aumento di peso fornire i dettagli ad ogni controllo e per il gruppo dei topi di controllo e per quelli del saggio-sopravvivenza, peso medio nei giorni 0, 3 e 7 dopo l'inoculo - e indicare la percentuale di aumento ponderale del gruppo saggiato in paragone al gruppo di controllo):
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di attività (specificare ceppo, sesso, peso e numero degli animali, date, volumi, via e dosi di immunizzazione e challenge), natura, numero di lotto e saggio di attività in unità internazionali del vaccino di riferimento, data di fine del periodo di osservazione e risposte per ogni dose. Esprimere i risultati in unità internazionali, specificare l'intervallo fiduciale, la pendenza del modello a rette parallele ed il risultato dei saggi per la deviazione dalla linearità e dal parallelismo:
metodo;
specifiche;
data inizio test;
data fine test;
risultato.

3.3. *Lotto del prodotto finito (lotto finale).*

Lotto n.
Data di infialamento.
Aspetto:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Identità:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Volume utilizzabile:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

pH:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Contenuto in alluminio:
metodo;
specifiche;
data;
risultato.

Saggio di sterilità:
metodo;
terreni;
volume inoculato;
data inizio test;
data fine test;
risultato.
Data di inizio periodo di validità.

4. *Certificazione.*

Certificazione da parte del responsabile della produzione e del controllo del prodotto:

certifico che il .... (nome del prodotto) lotto n. ...... è stato prodotto e controllato secondo le procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti di qualità.

Nome:

Qualifica:

Data

Firma

00A4483

DECRETO 7 aprile 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eppy».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 15 febbraio 2000 della ditta Visufarma S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Visufarma S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

EPPY: flac. collirio 7,5 ml - A.I.C. n. 021298 017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 aprile 2000

Il dirigente: GUARINO

00A4498

DECRETO 7 aprile 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visutensil».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 15 febbraio 2000 della ditta Visufarma S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Visufarma S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VISUTENSIL: flac. collirio 10 ml - A.I.C. n. 020353 013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 aprile 2000

Il dirigente: GUARINO

00A4499

DECRETO 17 aprile 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gammadin».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 aprile 1999, con il quale questa Amministrazione ha sospeso, tra l'altro, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la lettera dell'ufficio IV dello scrivente dipartimento, datata 20 marzo 2000, con la quale viene autorizzata la produzione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto anche presso l'officina farmaceutica della società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. di Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone);

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999 per la parte relativa alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l. di Viareggio (Lucca):

GAMMADIN:

soluzione dermatologica f. 200 ml - A.I.C. n. 029582018;

colluttorio flacone 120 ml - A.I.C. n. 029582032.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 aprile 2000

Il dirigente: GUARINO

00A4501

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2000.

Cancellazione di talune varietà di specie agrarie dal relativo Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 febbraio 2000, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 30 marzo 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
003107	Mais	Betulla	Novartis	20 marzo 1995
002268	Mais	Drang	Novartis	19 dicembre 1990
006071	Mais	Kipling	Novartis	1º febbraio 2000
004521	Mais	Lucerna	Novartis	4 marzo 1997
004227	Mais	Petra	Novartis	6 febbraio 1996
002594	Mais	Punta	Novartis	25 febbraio 1993
002155	Mais	Ranuncolo	Novartis	19 gennaio 1990
002885	Mais	Riva	Novartis	25 febbraio 1993
003536	Mais	Rovere	Novartis	20 marzo 1995
002971	Mais	Selva	Novartis	21 febbraio 1994

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4528

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 aprile 2000.

Istituzione dell'Università non statale legalmente riconosciuta «Jean Monnet» LUM - Casamassima (Bari), e autorizzazione della stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 relativo alla programmazione del sistema universitario per il 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 198;

Visto l'art. 21 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, della «Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea "Jean Monnet" Casamassima (Bari)» - (promotori: associazione per la libera università mediterranea e fondazione "Caterina Degennaro") limitatamente a: facoltà di economia e commercio (con i corsi di laurea in: economia aziendale, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia assicurativa e previdenziale) e facoltà di giurisprudenza (con il corso di laurea in giurisprudenza);

Visto il ricordato art. 21, il quale, al comma 2, stabilisce che l'istituzione di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, con l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico, potrà essere disposta con decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva valutazione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine agli adempimenti integrativi richiesti dallo stesso nella propria relazione tecnica;

Vista la positiva valutazione in ordine a tali adempimenti resa dall'osservatorio con il proprio documento DOC 12/99;

Vista la lettera prot. DG/mts/214/99 del 21 ottobre 1999 con la quale i predetti promotori hanno richiesto che la denominazione dell'istituzione, prevista dal ricordato art. 21, comma 1, venga integrata con l'acronimo LUM;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, l'Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea «Jean Monnet» LUM - Casamassima (Bari), con le seguenti facoltà e corsi di laurea:

facoltà di economia, con i corsi di laurea in:

economia aziendale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia assicurativa e previdenziale;

facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico, allegati al presente decreto, dell'università di cui all'art. 1, che è autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.

Art. 3.

Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività dell'Università di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna di Ateneo.

Soltanto dopo la positiva valutazione del comitato al termine del quarto anno di attività potranno essere concessi all'università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2000

Il Ministro: ZECCHINO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
UNIVERSITA' NON STATALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA MEDITERRANEA "JEAN MONNET" - LUM
Sezione I: ORDINAMENTI DIDATTICI

Art.1

1 - La LUM "Jean Monnet" è costituita dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Giurisprudenza:

2 - La ***Facoltà di Economia*** comprende i seguenti corsi di laurea:

1) Economia Aziendale
2) Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
3) Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
4) Economia assicurativa e previdenziale

3 - La ***Facoltà di Giurisprudenza*** comprende il corso di Laurea di Giurisprudenza con i seguenti indirizzi:

1) Diritto internazionale
2) Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente
3) Giornalismo e gestione della comunicazione e dell'audiovisivo
4) Giurista d'impresa ed esperto in gestione di azienda pubblica e privata.

4 – I corsi di laurea di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati secondo le norme di cui ai successivi articoli, conformemente agli ordinamenti didattici nazionali.

Capo I
Facoltà di Economia

Art.2

1 - La durata del corso di studi per tutti i corsi di laurea della facoltà di Economia è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2 – Tutti i corsi di laurea prevedono un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione.

3- Il biennio propedeutico comprende le dieci annualità di insegnamenti fondamentali previste dalle normative vigenti nell'ambito delle seguenti aree e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

- due insegnamenti nell'area dell'economia politica (P01A)
- due insegnamenti nell'area dell'economia aziendale (P02A)
- un insegnamento nell'area della storia economica (P03X)
- un insegnamento nell'area del diritto privato (N01X)
- un insegnamento nell'area delle istituzioni di diritto pubblico (N09X)
- un insegnamento nell'area della statistica (S01A)
- un insegnamento nell'area della matematica per le applicazioni economiche (S04A)
- un insegnamento nell'area della matematica finanziaria e scienze attuariali (S04B)

4 - Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima ed una adeguata formazione metodologica.

5- I corsi di laurea che si svilupperanno dopo il biennio propedeutico sono i seguenti:

1) *Corso di laurea in Economia Aziendale.*

Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea :

- *Area Economica:*

economia industriale (P01I)
economia internazionale (P01G)

politica economica (P01B)
scienza delle finanze (P01C)
- *Area Aziendale:*
analisi e contabilità dei costi (P02A)
economia degli intermediari finanziari (P02E)
economia e gestione delle imprese (P02B)
finanza Aziendale (P02C)
marketing (P02B)
metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (P02A)
organizzazione aziendale (P02D)
organizzazione del lavoro (P02D)
revisione aziendale (P02A)
strategia e politica aziendale (P02A)
tecnologia dei cicli produttivi (C01B)
- *Area Giuridica*
diritto commerciale (N04X)
diritto del lavoro (N07X)
diritto fallimentare (N15X)
diritto tributario (N13X)
legislazione bancaria (N05X)
- *Area Matematico-statistica*
statistica aziendale (S02X)

Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico statistica.

2) *Corso di Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari.*
Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea :

- *Area Economica*
economia internazionale (P01G)
economia monetaria (P01F)
economia monetaria internazionale (P01F)
politica economica (P01B)
scienza delle finanze (P01C)
sistemi fiscali comparati (P01C)
storia della moneta e della banca (P03X)
- *Area Aziendale*:
analisi finanziaria (P02C)
economia degli intermediari finanziari (P02E)
economia del mercato mobiliare (P02E)
finanza aziendale (P02C)
tecnica di borsa (P02E)
- *Area Giuridica:*
diritto commerciale (N04X)
diritto degli intermediari finanziari (N05X)
diritto della borsa e dei cambi (N05X)
diritto del mercato finanziario (N05X)
legislazione bancaria (N05X)
- *Area Matematico - statistica:*
economia e finanza delle assicurazioni (P02E)

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (S04A)
modelli matematici per i mercati finanziari (S04B)
statistica del mercati monetari e finanziari (S02X)

Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico statistica.

3) *Corso di Laurea in Economia delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali.*

Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea :

- *Area Economica*:
  cooperazione allo sviluppo (P01H)
  economia internazionale (P01G)
  economia pubblica (P01C)
  istituzioni economiche internazionali (P01G)
  politica economica (P01B)
  pianificazione economica territoriale (P01J)
  programmazione economica (P01B)
  storia della relazioni economiche internazionali (P03X)
- *Area Aziendale*:
  economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A)
  organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D)
  programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche. (P02A)
- *Area Giuridica:*
  contabilità di stato (N10X)
  diritto amministrativo (N10X)
  diritto del lavoro (NO7X)
  diritto internazionale dell'economia (N14X)
  diritto pubblico dell'economia (N05X)
- *Area Matematico - Statistica*:
  contabilità nazionale (S02X)
  statistica sociale (S03B)
- *Altre Aree:*
  scienza dell'amministrazione (Q02X)
  sociologia (Q05A)
  storia dell'amministrazione dello stato italiano (N19X)

Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico statistica.

4) *Corso di Laurea in Economia Assicurativa e previdenziale.*

Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea :

- *Area Economica*:
  economia della sicurezza sociale (P01C)
  politica economica (P01B)
  storia delle assicurazioni e della previdenza (P03X)
- *Area Aziendale*:
  economia delle aziende di assicurazione (P02E)
  economia del mercato mobiliare (P02E)
  economia e tecnica dell'assicurazione (P02E)

- *Area Giuridica:*
  diritto commerciale (NO4X)
  diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
  diritto delle assicurazioni (N05X)
  diritto delle assicurazioni marittime (N06X)
  diritto delle Comunità Europee (N14X)
  diritto pubblico dell'economia (N05X)
  diritto tributario (N13X).
- *Area Matematico – Statistica:*
  tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni (S04B)
  tecnica attuariale delle assicurazioni sociali (S04B)
  tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita (S04B)
  calcolo delle probabilità (A02B)
  economia e tecnica dell' assicurazione (P02E)
  modelli demografici (S03A)
  statistica assicurativa (S04B)
  teoria del rischio (S04B)

Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica ed almeno cinque insegnamenti dell'area matematico statistica.

6 - La Facoltà attiverà i singoli corsi di laurea in conformità con le proprie esigenze peculiari.

7 - Per meglio rispondere alle finalità di formazione d'eccellenza che sono tra gli scopi primari della LUM «JEAN MONNET» sono resi come caratterizzanti per ogni corso di laurea i seguenti insegnamenti tratti dai settori scientifico disciplinari di appartenenza:
diritto processuale civile (N15X)
diritto del lavoro (N07X)
diritto commerciale (N04X)
diritto tributario (N13X)
in modo da garantire una più solida preparazione, anche a livello internazionale, nonché poter accedere alla professione di commercialista da tutti i corsi di laurea che si andranno ad attivare.

8 – La Facoltà predisporrà all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio dei corsi di laurea che si andranno ad attivare ed assicurando agli studenti la possibilità di scegliere anche insegnamenti attivati nell'altra Facoltà di Giurisprudenza.

9 – La scelta da parte della Facoltà avrà luogo anche nell'ambito delle materie, appartenenti alle seguenti aree disciplinari:

1) **AREA ECONOMICA**

- *ECONOMIA POLITICA (P01A)*
- *STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (P01D)*
- *ECONOMETRIA (P01E)*
- *POLITICA ECONOMICA (P01B)*
- *SCIENZE DELLE FINANZE (P01C)*
- *ECONOMIA MONETARIA (P01F)*

- *ECONOMIA INTERNAZIONALE (P01G)*
- *ECONOMIA DELLO SVILUPPO (P01H)*
- *ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI (P01I)*
- *ECONOMIA REGIONALE (P01J)*
- *STORIA ECONOMICA (P03X)*
- *ECONOMIA ED ESTIMO RURALE (G01X)*
- *GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (M06B)*

2) **AREA AZIENDALE**

- *ECONOMIA AZIENDALE (P02A)*
- *ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (P02B)*
- *ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (P02D)*
- *ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (P02E)*
- *MERCEOLOGIA (C01B)*
- *FINANZA AZIENDALE (P02C)*

3) **AREA GIURIDICA**

- *DIRITTO PRIVATO(NO1X)*
- *DIRITTO COMMERCIALE (N04X)*
- *DIRITTO DELL'ECONOMIA (N05X)*
- *DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (N06X)*
- *DIRITTO DEL LAVORO (N07X)*
- *DIRITTO COSTITUZIONALE (N08X)*
- *ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (N09X)*
- *DIRITTO AMMINISTRATIVO (N10X)*
- *DIRITTO TRIBUTARIO (N13X)*
- *DIRITTO INTERNAZIONALE (N14X)*
- *DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (N15X)*
- *DIRITTO PENALE (N17X)*
- *DIRITTO PRIVATO COMPARATO (N02X)*
- *DIRITTO AGRARIO (N03X)*
- *DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (N11X)*

4) **AREA MATEMATICO-STATISTICA**

- *STATISTICA (S01A)*
- *STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE (S01B)*
- *STATISTICA ECONOMICA (S02X)*
- *DEMOGRAFIA (S03A)*
- *STATISTICA SOCIALE (S03B)*
- *MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (S04A)*
- *MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI (S04B)*
- *ALGEBRA (A01B)*
- *GEOMETRIA (A01C)*
- *ANALISI MATEMATICA (A02A)*
- *PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (A02B)*
- *ANALISI NUMERICA (A04A)*
- *RICERCA OPERATIVA (A04B)*
- *AUTOMATICA (K04X)*

- *SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (K05A)*
- *INFORMATICA (K05B)*
- *CIBERNETICA (K05C)*

Art.3
1 - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi di almeno 24 annualità e quelli relativi ad una Lingua straniera moderna ed all'Informatica. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.
2 – Nel caso che la facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.

Art.4
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il Diploma di Laurea in Economia

Art.5
Per i laureati in corsi diversi da quelli in Economia, la Facoltà delibererà caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e del corso di laurea scelto. Analoga deliberazione sarà presa dalla Facoltà per il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea.

Capo II
Facoltà di Giurisprudenza

Art.6
1 - La durata del corso di laurea in Giurisprudenza è di quattro anni.
I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2 – Per il corso di studi in Giurisprudenza sono fondamentali le seguenti 16 aree disciplinari:

area del diritto amministrativo (N10X)
area del diritto civile (N01X)
area del diritto commerciale (N04X)
area del diritto comparato e comunitario (N02X – N11X -N14X)
area del diritto costituzionale (N08X)
area del diritto del lavoro (N07X)
area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X)
area del diritto penale (N17X)
area del diritto processuale civile (N15X)
area del diritto processuale penale (N16X)
area del diritto romano (N18X)
area della storia del diritto italiano (N19X)
area economico-finanziaria (P01A– P01B– P01C– P01D– P01F– P01G – P01H – P01I – P01J)
area filosofico-giuridica (N20X)
area del diritto ecclesiastico (N12X)
area del diritto tributario (N13X)

3 – Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 2, la Facoltà renderà obbligatoria almeno un' annualità di insegnamento.
4 – La Facoltà assicurerà un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
5 – Le residue annualità di insegnamento saranno scelte in base all'indirizzo di specializzazione che la Facoltà avrà attivato tra i seguenti indirizzi:

Diritto Internazionale
Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente
Giornalismo e gestione della comunicazione e dell'audiovisivo
Giurista d'impresa e esperto in gestione di aziende pubbliche e private.

6 – La Facoltà sceglierà tra gli insegnamenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento le seguenti materie caratterizzanti per ogni indirizzo di specializzazione menzionato al paragrafo 5.

1)AREA GIURIDICA
diritto delle Comunità europee *(Internazionale – Giuristi - Giornalismo)* N14X
medicina del lavoro *(Lavoro)* F22C
diritto della previdenza sociale *(Giuristi - Lavoro)* N07X
diritto sindacale *(Giuristi - Lavoro)* N07X
diritto agrario *(Internazionale)* N03X
diritto processuale comunitario *(Giuristi - Internazionale)* N15X
diritto della navigazione *(Internazionale)* N06X
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale *(Internazionale- Giuristi)* N15X
diritto comparato del lavoro *(Lavoro - Giuristi)* N07X
diritto penale dell'economia *(Internazionale- Giuristi)* N17X
diritto processuale del lavoro *(Lavoro - Giuristi)* N15X
legislazione del turismo *(Internazionale – Giornalismo)* N09X
diritto penale commerciale *(Internazionale - Giuristi)* N17X
diritto industriale *(Internazionale – Lavoro - Giuristi)* N04X
diritto fallimentare *(Internazionale – Lavoro - Giuristi)* N04X
diritto mussulmano e dei paesi islamici *(Internazionale – Giornalismo)* N02X
diritto delle comunicazioni internazionali *(Giornalismo – Internazionale)* N14X
diritto dei mezzi di comunicazione *(Giornalismo)* N01X
diritto dell'ambiente *(Lavoro – Internazionale)* N10X
diritto internazionale privato *(Internazionale – Lavoro - Giuristi)* N14X
diritto degli scambi internazionali *(Internazionale – Giornalismo- Giuristi)* N14X
organizzazione internazionale (*Internazionale – Giornalismo – Giuristi*) N14X
diritto delle comunicazioni internazionali (*Internazionale – Giornalismo*) N14X
legislazione bancaria (*Internazionale – Giuristi*) N05X

2) AREA ECONOMICA
sistemi economici comparati *(Internazionale - Giuristi)* P01B
sistemi fiscali comparati *(Internazionale - Giuristi)* P01C
politica economica europea *(Internazionale - Giuristi)* P01B
economia aziendale *(Giuristi)* P02A
macroeconomia *(Giuristi)* P01A
storia economica *(Giuristi)* P03X
economia industriale *(Internazionale – Giuristi)* P01I
economia e gestione delle imprese *(Giuristi)* P02B
strategia d'impresa *(Internazionale – Giuristi)* P02B
ragioneria generale ed applicata *(Giuristi)* P02A
economia e tecnica della pubblicità (Giornalismo) P02B
marketing *(Giornalismo)* P02B

3) ALTRE AREE

relazioni internazionali *(Internazionale – Giornalismo – Giuristi)* Q02X
storia delle comunicazioni di massa *(Giornalismo)* M04X
storia del Giornalismo *(Giornalismo)* M04X
storia dei movimenti e dei partiti politici *(Giornalismo)* M04X
sociologia della comunicazione *(Giornalismo)* Q05B
sociologia delle relazioni internazionali *(Giornalismo)* Q05E
psicologia della comunicazione *(Giornalismo)* M10A
psicologia dello sviluppo del linguaggio e delle comunicazioni M11A
tecnica dell'intervista e del questionario *(Giornalismo)* M10C
statistica *(Internazionale – Lavoro – Giornalismo)* S01A
lingua inglese *(Internazionale – Lavoro – Giornalismo – Giuristi)* L18C
informatica *(Internazionale – Lavoro – Giornalismo – Giuristi)* K05B
editoria Multimediale *(Giornalismo)* Q05B
teorie e tecniche dei nuovi media *(Giornalismo)* Q05B
metodi e tecniche di produzione video *(Giornalismo)* Q05B
teoria dell'informazione *(Giornalismo)* Q05B
lingua inglese *(Tutti)* L18C
informatica *(Tutti)* K05B

7 – La Facoltà predisporrà all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio dei corsi di laurea che si andranno ad attivare ed assicurando agli studenti la possibilità di scegliere anche insegnamenti attivati nell'altra Facoltà di Economia.

8 – La scelta da parte della Facoltà avrà luogo anche nell'ambito di materie tratte dai seguenti settori scientifico disciplinari:

- *AREA ECONOMICA, POLITICO ECONOMICA, ECONOMICO FINANZIARIA E DEI METODI QUANTITATIVI E GESTIONALI:*
  P01A – P01B – P01D - P01F– P01G – P01H – P02B –P02D – P02E – P03X;

- *AREA GIURIDICA*:
  N01X – N02X – N03X – N04X – N05X – N06X – N07X – N08X – N09X – N10X – N11X – N12X – N13X – N14X – N15X – N16X – N17X – N18X – N19X

- *AREA STATISTICA*:
  S01A – S02X – S03B

- *AREA SOCIOLOGICA E POLITICA*:
  Q01A – Q01B – Q01C – Q02X – Q03X – Q04X – Q05A – Q05B – Q05C – Q05D – Q05E – Q06A – Q06B
- *AREA STORICO, GEOGRAFICO, PSICOLOGICA E FILOSOFICA:*
  M07E – M04X – M02A – M10A – M06B – M10C – M11A – M11B- M11C- M11D

- *AREA LINGUISTICA E STORICA:*
  L18C – L16B – L19B – L21Y – L17C – L14D – L14A - L09A – L26B

Art.7
1 - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tra materie fondamentali, caratterizzanti ed altre, almeno 26 corsi annuali e quelli relativi alla lingua Inglese ed all'Informatica.
2 – Nel caso che la Facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.
3 – Nel caso in cui lo studente scelga l'indirizzo in Diritto internazionale la Facoltà consiglia di seguire un'altra lingua straniera oltre l'Inglese tra quelle effettivamente insegnate nell'università.

Art.8
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il Diploma di Laurea in Giurisprudenza con la specificazione del profilo formativo e dell'indirizzo prescelto.

Art.9
Per i laureati in corsi diversi da quelli in Giurisprudenza, la Facoltà delibererà caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e del corso di laurea scelto. Analoga deliberazione sarà presa dalla Facoltà per il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea.

Sezione II: ORDINAMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 10
Agli studenti iscritti alla LUM "Jean Monnet" si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, doveri allo studio e responsabilità anche disciplinari .

Art. 11
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi ed i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza ed il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti più opportuni dagli stessi, secondo norme stabilite in apposito regolamento.

Art.12
1 - L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione che determina anche le modalità ed i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di ritardo.
2 – Lo studente non può essere ammesso ad una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate sino a quel momento.

Art.13
1 – La Facoltà determina, con apposito regolamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento:
a) l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare il numero minimo di insegnamenti e le modalità di frequenza per ogni anno di corso;
b) i piani di studio, con i relativi insegnamenti ed i moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio e di tirocinio, nonché l'articolazione degli studenti in gruppi per gli insegnamenti fondamentali e l'eventuale sperimentazione dell'insegnamento a distanza;
c) l'eventuale promozione di formule didattiche appropriate per studenti lavoratori;
d) i limiti della possibilità di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori;

e) le forme di tutorato, di orientamento studenti con l'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e l'organizzazione di attività formative propedeutiche alla preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal comma 1, art. 6, DM 509 del 3.11.99, nonché all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettere f,g,h del DM 509/1999. Tali attività saranno svolte da professori o ricercatori, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 7, lettera b) del decreto sopracitato;

f) i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove già sostenute, ai fini del passaggio a corsi di diploma universitario o di laurea affini nel caso di trasferimento da altro ateneo;

2 – Il regolamento didattico di Facoltà potrà prevedere che le materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in tutto, o in parte, da regolamenti didattici dei singoli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla Facoltà. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della Facoltà.

3 – I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti ai Dipartimenti sono determinati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

Art.14

1 - Il periodo di lezioni dell'anno accademico inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno.

2 – L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami, per ogni anno accademico, sono stabiliti dal Rettore della LUM «JEAN MONNET», sentito il Consiglio di Facoltà.

3 – Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo.

4 – Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1° maggio – 31 luglio.

5 – L'intervallo tra due appelli deve essere almeno di due settimane.

6 - In caso di esito negativo dell'esame gli studenti possono ripeterlo al massimo due volte nel corso dell'anno accademico.

7 – Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.

8 – La Facoltà può articolare i singoli anni di corso in più periodi didattici. Alla fine di ogni periodo deve essere previsto almeno un appello di esami.

Art.15

1 – Salvi i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualità hanno una durata minima di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attività di laboratorio e tirocinio.

2 – La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti.

3 – Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del singolo insegnamento.

Art.16

Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del Consiglio di Facoltà; tale delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o ad un insegnamento semestrale.

Art.17

Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal Consiglio di Facoltà ed indicati nel manifesto degli studi. Tali piani di studio devono comunque essere conformi all'ordinamento didattico universitario nazionale vigente, devono comprendere gli insegnamenti attivati nelle Facoltà della LUM «JEAN MONNET» e devono essere approvati dal Consiglio di Facoltà.

Art.18

1 – Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalità di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento di eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto conseguito dagli studenti nei singoli moduli.
2 – Le commissioni di esame sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno due membri, dei quali uno è il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro è professore o ricercatore o cultore della materia o di materia affine.
3 – Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di più titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validità delle riunioni della commissioni è stabilita dall'atto di nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; può essere concessa la lode all'unanimità.
4 – Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario.
5 – Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art.19

1 - L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tema che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame.
2 – Lo studente è tenuto a definire, almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso, l'argomento della tesi di laurea.
3 – Il consiglio di facoltà delibera sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono i titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studenti ai fini della determinazione del voto finale.
4 – Le commissioni di laurea sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette e non più di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri è costituita da professori ufficiali della Facoltà. Le commissioni dispongono di centodieci punti; può essere concessa all'unanimità la dignità di stampa e/o qualora il voto finale sia centodieci, la lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici.

Art.20

1 – Entro il 10 luglio di ogni anno la Facoltà stabilisce per ciascun anno di corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per cui è fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti.
2 - Entro la data di inizio delle lezioni è data sommaria notizia dei programmi dei corsi di insegnamento.

3 - I calendari degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.
4 – Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato per più di una settimana deve esserne data comunicazione al Rettore. In nessun caso l'appello di esame può essere anticipato.
5 – Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del Rettore.
6 – I professori adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 341/90 e successive modificazioni. Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana, tali orari potranno variare solo previa autorizzazione del Rettore. Inoltre i docenti hanno l'obbligo alla partecipazione alle sedute dei consigli di Facoltà e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai consigli di Facoltà è prevalente su ogni altro obbligo accademico
7 – Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve dare comunicazione agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
8 – I docenti devono tenere per ogni corso svolto un registro nel quale annoteranno giorno per giorno l'argomento delle lezioni e delle esercitazioni tenute. Detto registro deve essere consegnato agli Uffici dell'Università alla fine dell'anno accademico.

Art.21
1 – Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studente. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli ed i criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
2 –I laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Il Dottorato di ricerca viene disciplinato con apposita normativa in conformità al previsto regolamento di cui al DM 224/99.
3 – Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essere iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il conseguimento degli studi.
4 – Sono considerati fuori corso:
a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finché non conseguono il titolo accademico;
b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finché non superino detti esami;
c) gli studenti, che essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.

5 – L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1° agosto ed il 31 ottobre, quando non prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture didattiche competenti.
6 – Purché il ritardo sia adeguatamente motivato, il Rettore può accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data.

Art.22

1 – Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o indirizzo della medesima Facoltà presentando la domanda al Rettore entro il 31 dicembre.

2 – Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il Rettore può accordare il trasferimento per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.

Art.23

1 - I consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

2 – Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.

3 – I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla LUM "Jean Monnet"; qualora non sia dichiarata l'equivalenza l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.

Art.24

1 - Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, determina anno per anno, per ciascuna Facoltà, su proposta del rispettivo consiglio, sentito il Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso.

2 – Lo stesso Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate, sentito il Senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art.25

1 - Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, provvede il Rettore della LUM «JEAN MONNET».

2 – I provvedimenti sono definitivi.

STATUTO DELL'UNIVERSITA' NON STATALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA MEDITERRANEA *"JEAN MONNET"* – LUM CASAMASSIMA - BARI

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1 - E' istituita in provincia di Bari, con sede a Casamassima, l'Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea "Jean Monnet"- LUM di seguito denominata Università.

2 – L'Università appartiene alla categoria delle Università previste dall'art.1, n.2, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 Agosto 1933, n.1592, ed è posta sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. E' autonoma, ai sensi dell'art.33 della Costituzione, ed ha personalità giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

3 – L'Università rilascia titoli di studio aventi valore legale.

Art.2

1 – L'Università è promossa dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", che ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione finanziaria ed il mantenimento, come indicato nella tabella 1 allegata al presente Statuto.

2 - Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti, a qualunque titolo.

Art. 3.

1 – Gli scopi precipui dell'Università sono quelli di diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di ricerca e di insegnamento, nonché la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. L'università riconosce, inoltre, il ruolo fondamentale della ricerca e per meglio

promuoverla favorirà la collaborazione interdisciplinare e di gruppo tra i vari organi dell'Università ed altre strutture universitarie italiane e straniere.

2 – L'Università nel perseguire i suoi fini istituzionali si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona ed impegnerà nella propria opera i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti.

3 – L'Università si impegna a promuovere il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali organizzando, inoltre, servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi.

Sezione II: ORGANI DELLA LUM «JEAN MONNET»

Art. 4

1 - Sono Organi dell'Università:

a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) Il Rettore;
d) Il Senato Accademico;
e) I Consigli di Facoltà;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) Il Nucleo di valutazione interno.

2 - Gli Organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto.

Art. 5

1 - Il Consiglio di Amministrazione é composto da:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente dell'Associazione Libera Università Mediterranea ;
c) il Presidente della Fondazione "Caterina Degennaro";
d) il Rettore;
e) il Direttore Amministrativo;
f) otto Consiglieri nominati dalla stessa Associazione;
g) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
h) due Professori di ruolo della Università designati dal Senato Accademico;

i) un rappresentante dei ricercatori dell'Università designato dal Senato Accademico;

l) due rappresentanti degli studenti.

2 – Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno per un triennio, un contributo per il funzionamento della Università di importo determinato dal Consiglio stesso.

3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università viene nominato d'intesa dalla Associazione Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", tra i due Presidenti in carica.

4 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, elegge, tra tutti i suoi componenti, un Vice Presidente.

5 - Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati; il Presidente dell'Associazione per la Libera Università Mediterranea e quello della Fondazione "Caterina Degennaro" rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

6 - I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7 – Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione é richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se palese.

8 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.

9 - La convocazione é disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

10 - Il Consiglio di Amministrazione é presieduto dal Presidente, le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

11 – Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci.

Art.6

1 - Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;
b) nomina il Rettore, su proposta degli enti promotori di cui all'art.2, comma 1, fra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università, ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell' Università stessa;
c) nomina i Presidi, scegliendo fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università;
d) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutors e i collaboratori linguistici, su proposta del Senato Accademico;
e) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
f) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
g) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero;
h) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi e di borse di studio;
i) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
j) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;
k) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
l) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;
m) delibera e propone al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le eventuali modifiche del presente Statuto;

n) delibera i regolamenti dell'Università fatta eccezione per il regolamento didattico di ateneo, nonché per i regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi Consigli;

o) delibera l'istituzione dei corsi di perfezionamento, sentito il Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa;

p) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di lauree "honoris causa";

q) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi ed operativi.

2 - Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, udito il Senato Accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione, ferma restando la vigente disciplina in materia di accessi all'Università.

Art.7

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il Consiglio stesso;

c) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

f) provvede su delega del Consiglio di Amministrazione all'adozione degli atti per le materie di cui all'art.6, comma 1, lettere e), f) e k);

2 - In caso di assenza o di impedimento é sostituito dal Vice-Presidente.

Art.8

1 – Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

2 – Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione semestrale;

c) convoca e presiede il Senato accademico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente, dei ricercatori e degli studenti;

e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3 – Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un Pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art.9

1 - Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l'Università.

2- Alle sedute del Senato Accademico partecipa anche il Direttore Amministrativo con voto solo consultivo e con funzioni di segretario.

3 - Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare, il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

b) definisce gli indirizzi dell'attività di ricerca;

c) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) delibera il regolamento didattico di Ateneo e relative modifiche e formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto;

e) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;

f) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

g) procede all'attivazione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

3 – Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art.10

1 – Le Facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto ed hanno il compito primario di promuovere e di organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i Dottorati di ricerca.

2 – Sono organi della Facoltà:

a) Il Preside;

b) Il Consiglio di Facoltà.

3 – L'ordinamento didattico dei corsi di studio è stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art.11

1 – Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

2 – In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento;

3 – Il Preside viene eletto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) e dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato.

4 – Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della Facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art.12

1 - Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi.

2 – Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal consiglio stesso nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

3 – Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Corso di Laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;

c) la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalità di ammissione;

f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree "honoris causa" al Senato Accademico che provvederà a sottoporle al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni come previsto dall'art.6, comma 1, lettera p) del presente Statuto;

g) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art.13

La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalità stabilite all'art.24, comma 2.

Art.14

1 – Il Nucleo di valutazione interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione e valuta l'attività accademica e di ricerca secondo la normativa vigente.

2 – Il Nucleo di valutazione interno è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3 – L'Università assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

SEZIONE III: PERSONALE DOCENTE

Art.15

1 - Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia

b) professori di seconda fascia.

2 - Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

3 - In caso di trasferimento all'Università di professori di ruolo provenienti da altre Università, ad essi spetterà un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle università statali.

4 - Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale.

Art.16

1 - Il ruolo organico dei ricercatori universitari dell'Università è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera d) del presente Statuto.

2 - Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

3 - Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale.

Art.17

1 - Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2 – I ruoli organici previsti all'art.21 del presente Statuto potranno essere modificati su proposta delle Facoltà interessate, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.18

1 - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, può nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.

2 - Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, secondo la normativa vigente.

3 - Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art.19

1 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato Accademico, può assumere collaboratori linguistici di madre lingua, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza.

2 - Il trattamento economico di tali collaboratori e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento nel rispetto della vigente normativa in materia.

3 - Per la durata dei contratti e la possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

SEZIONE IV: PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Art.20

1 – L'Università, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale tecnico-amministrativo.

2 - L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposito regolamento.

3 - Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, a tale personale é assicurato, anche mediante appositi interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto dalla normativa vigente.

Art.21

In sede di prima applicazione del presente Statuto, tenendo conto dei primi anni di attività con l'attivazione contestuale dei quattro Corsi di Laurea della Facoltà di Economia e di quello della Facoltà di Giurisprudenza, la dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo è stabilita nella tabella 2 allegata al presente Statuto.

SEZIONE V: ORDINAMENTO DIDATTICO

Art.22

1 – La LUM "JEAN MONNET" é costituita dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Giurisprudenza.

2 - **La Facoltà di Economia conferisce:**

1) Laurea in Economia Aziendale;

2) Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

3) Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

4) Laurea in Economia Assicurativa e Previdenziale;

3 - **La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza.**

4 – Gli ordinamenti degli studi relativi ai corsi delle due Facoltà sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari.

5 – L'Università può istituire corsi di laurea, di diploma universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può istituire altresì i corsi previsti dall'art.6, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n.341.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.23

1 – L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, scelto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

Art.24

1 - Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

2 – Con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera n), sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo – contabili, nonché le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva.

SEZIONE VII: NORME TRANSITORIE

Art.25

1 - Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.

2 - Il Presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati, di comune accordo, dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro".

3 - Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

4 - I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte delle facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

5 - Il comitato ordinatore cesserà dalle relative funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina.

6 - Finché non sarà costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte dal un Comitato Tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati di comune accordo dall'Associazione per la Libera Università Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro".

Art.26

1 - Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico amministrativo previsti nella tabella 2, allegata al presente Statuto, si provvederà, nelle more dei relativi concorsi, secondo la vigente normativa in materia.

Tabella 1

Dotazioni finanziarie LUM «JEAN MONNET»

a) Impegno finanziario della Fondazione "Caterina Degennaro" per il sostegno delle attività istituzionali della LUM «JEAN MONNET»:

a.1) a.a. 1999 – 2000:	lit. 3.100 milioni;
a.2) a.a. 2000-2001:	lit. 3.750 milioni;
a.3) a.a. 2001-2002:	lit. 4.400 milioni;
a.4) a.a. 2002-2003:	lit. 4.500 milioni

b) Investimenti ed immobili, attrezzature, arredi e strumenti inerenti allo svolgimento della attività universitaria messi a disposizione in comodato d'uso a titolo gratuito per 8 anni, rinnovabili, dalla società Trade service srl. — Lit. 5 miliardi

Tabella 2

Organico personale LUM «JEAN MONNET» *Facoltà di Economia e di Giurisprudenza*

a) Personale docente:

a.1) Professori prima fascia	n. 12
a.2) Professori seconda fascia	n. 24
a.3) Ricercatori	n. 27

b) Personale tecnico Amministrativo:

b.1) Dirigenti – Direttore Amministrativo	n. 1
b.2) IX Vice dirigente	n. 2
b.3) VIII (Amministrazione, biblioteca, CED)	n. 3
b.4) VII (Amministrazione, biblioteca, CED)	n. 4
b.5) VI(Amministrazione, biblioteca, CED, Uff. tecnico)	n. 5
b.6) V (Amministrazione, Ufficio tecnico)	n. 3
b.7) IV(Amministrazione, servizi ausiliari)	n. 3
b.8) III(servizi ausiliari, bidello)	n. 3

00A4290

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000.

Modifiche ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 12497).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

Considerato, in particolare, che le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del suindicato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si svolgono in condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati fuori dell'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonché dei relativi comparti, rispetto ai quali è prevista la determinazione del prezzo ufficiale;

Ritenuta la necessità, nel caso di contemporanea negoziazione degli stessi strumenti finanziari nei mercati regolamentati e nei sistemi di scambi organizzati, di non pregiudicare la competizione tra i mercati regolamentati e i sistemi di scambi organizzati, qualora le rispettive regole di formazione dei prezzi determinino effetti equivalenti sul piano della trasparenza e della tutela degli investitori;

Considerata, pertanto, l'opportunità di consentire agli intermediari autorizzati di eseguire o fare eseguire le negoziazioni nei sistemi di scambi organizzati, fuori dell'orario di contrattazione nel quale i prezzi dei contratti non concorrono alla determinazione del prezzo ufficiale, anche in assenza delle condizioni indicate dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;

Considerata, inoltre, l'opportunità che a partire dal 1° giugno 2000 gli elementi informativi previsti dall'art. 12, comma 1, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, riguardanti ogni singola negoziazione diversa dai blocchi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita nei sistemi di scambi organizzati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, siano messi tempestivamente a disposizione del mercato;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia con nota n. 107002 del 20 aprile 2000, per le materie anche di sua competenza;

Delibera:

I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, è modificato e integrato come segue:

l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da esse gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'art. 68 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformità a quanto previsto dall'art. 78 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformità a quanto previsto dall'art. 79 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico e negli organismi di cui all'art. 70 del testo unico, in società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del testo unico, nonché in società di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del testo unico».

Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Nel presente capo l'espressione:

a) «intermediari autorizzati» indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:

negoziazione, per conto proprio o per conto terzi di strumenti finanziari;

ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;

gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) «strumenti finanziari» indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del testo unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) «mercati regolamentati» indica:

la borsa valori;

il mercato ristretto;

gli altri mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del testo unico e nella sezione speciale dello stesso elenco prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico;

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro;

250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro;

500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro;

1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro;

La definizione di «blocco» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del testo unico;

e) «spezzatura» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

f) «orario ufficiale di negoziazione»: l'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonché dei relativi comparti, rispetto ai quali è prevista la determinazione del prezzo ufficiale».

Nell'art. 8 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico, fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3».

La lettera *b)* dell'art. 9, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*b)* alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;».

Nell'art. 10 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati».

Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti prima della successiva apertura delle negoziazioni».

Il comma 6 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;

titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

spezzature».

Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dal-

l'ora di esecuzione dell'operazione. Limitatamente alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico, la società di gestione mette senza indugio a disposizione del mercato gli elementi informativi di cui al comma 1».

Nell'art. 13 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Sino al 1° giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'art. 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico».

La lettera *c)* dell'art. 16, comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*c)* nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*, il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 70 del testo unico».

Nel titolo II è aggiunto il seguente capo V:

«Capo V

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI CON I MERCATI ESTERI

Art. 18-*bis.*

Comunicazioni alla Consob

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del testo unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato di proposte negoziali da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono «collegamenti telematici» le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.

5. Si intendono per «mercati esteri» i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in cinque milioni di euro.

2. Il capitale minimo della società di gestione accentrata che svolge anche le attività previste dall'art. 21, comma 2, è fissato in dodici milioni e cinquecentomila euro».

I commi 2 e 3 dell'art. 21 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'art. 69 del testo unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività accessorie all'attività di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'art. 69 del testo unico.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'art. 70 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione».

Le lettere *b)* e *c)* dell'art. 23, comma 2, sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lettera *b)*, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;

c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'art. 100, comma 1, lettera *f)*, del testo unico di importo non superiore a 150 milioni di euro».

Nell'art. 24, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere *m)* e *n)*:

«*m)* il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano».

Il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dai seguenti commi:

«2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera *n)* del comma 1.

3. Gli intermediari previsti alle lettere *a), b), e), f), i), j), l)* e *m)* del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi».

Il comma 2 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

«2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità all'allegato 3 del presente regolamento».

La rubrica e il comma 1 dell'art. 37 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 37.

Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'art. 22, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati».

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44.

Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dalla presente sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalle società di gestione accentrata».

La rubrica dell'art. 54 è sostituita dalla seguente:

«Art. 54.

Gestione accentrata dei titoli di Stato».

Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati sono aggiunti gli allegati numeri 1 e 2 annessi alla presente delibera.

II. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO 1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE E DEGLI ORGANIZZATORI DI SCAMBI.

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO).

2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico.

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.

11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica).

2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico.

6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.

7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3».

00A4503

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1º luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 12498).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la delibera n. 11522 del 1º luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998;

Tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni apportate al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998 e del decreto legislativo n. 213/1998, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;

Considerato che le transazioni aventi ad oggetto strumenti negoziati nei mercati regolamentati, eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati si svolgono in condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei mercati regolamentati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione;

Ritenuto pertanto di dover modificare ed integrare il comma 4 dell'art. 32, il comma 4 dell'art. 43 ed il comma 4 dell'art. 54 del regolamento n. 11522/1998;

Vista la lettera del 5 aprile 2000, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1º luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato ed integrato come segue.

Il comma 4 dell'art. 32 è così sostituito:

«4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:

durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato;

al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».

Il comma 4 dell'art. 43 è così sostituito:

«4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:

durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato;

al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».

Il comma 4 dell'art. 54 è così sostituito:

«4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:

durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato;

al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.».

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: SPAVENTA

00A4504

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi

A seguito dell'emanazione della legge 12 marzo 1996, n. 169, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 76 del 30 marzo 1996, che ha autorizzato la ratifica del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernete la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, in data 17 gennaio 2000.

All'atto della ratifica sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni:

«Conformemente all'art. 5.2 d) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che ai sensi dell'art. 5.2 b) del protocollo il periodo di tempo previsto dall'art. 5.2 a) del protocollo stesso per l'esercizio del diritto di notificare un rifiuto di protezione è prolungato a diciotto mesi, e che conformemente all'art. 5.2 c) del protocollo qualora un rifiuto di protezione derivasse da un'opposizione alla concessione della protezione, questo rifiuto può essere notificato dopo l'esaurimento del periodo di diciotto mesi».

«Conformemente all'art. 8.7 a) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che per ogni registrazione internazionale o rinnovo della stessa nella quale è designata l'Italia secondo l'art. 3-*ter* del protocollo, l'Italia vuole ricevere, in luogo di una parte dei proventi derivanti dai emolumenti complementari e supplementari, una tassa individuale».

Ai sensi dell'art. 14, (4), b, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 17 aprile 2000.

00A4488

Rilascio di exequatur

In data 14 aprile 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'Exequatur alla signora Elsa Martinez Antolinez, console generale della Repubblica di Colombia a Milano.

00A4505

MINISTERO DELL'INTERNO

181° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 56/2000 e n. 69/2000 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 12180 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 608 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 164
Lunghezza dell'arma: mm 295
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE - GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 2

N. 12181 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ITAJUBA" MOD. 54
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: CANADA, STATI UNITI, GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 6
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica ITAJUBA può apparire il seguente marchio e/o sigla: DWM - BERLIN.

N. 12182 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "H. KRIEGHOFF" MOD. CLASSIC BIG FIVE
Calibro: .500-416 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: da mm 950 a mm 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI PIRCHER ARNO & C. "
Classe: C 5

N. 12183 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299/C/93 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: "KIMAR" MOD. KIMAR 911
Calibro: mm 9 PAK A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 127 CON PROLUNGA LANCIARAZZI mm 161
Lunghezza dell'arma: mm 216 CON PROLUNGA LANCIARAZZI mm 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: FEDERICI SUSANNA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "KIMAR S.R.L."
Classe: C 14

N. 12184 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR MANNLICHER" MOD. SSG - SD
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 407 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 515
Lunghezza dell'arma: mm 895 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 1003
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA "AL.GI.MEC. S.R.L."
Classe: C 6

N. 12185 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "STEYR MANNLICHER" MOD. M 9
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 101
Lunghezza dell'arma: mm 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA "AL.GI.MEC. S.R.L."
Classe: C 1

N. 12186 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: mm 8 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 12187 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 12188 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 12189 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 12190 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. AZ 1900
Calibro: mm 6,5 x 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. 12191 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. AZ 1900
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. 12192 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. AZ 1900
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. 12193 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD. AZ 1900
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZOLI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C 5

N. 12194 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1200 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12195 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12196 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1200 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12197 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12198 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.".
Classe: C 6

N. 12199 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12200 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12201 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1200 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12202 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: mm 6,5 x 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1200 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12203 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "OTTO REPA" MOD. OMR M 98
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 610 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 1150 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12204 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A – SQUARE" MOD. HANNIBAL
Calibro: .416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA "CACCIA PESCA SPORT F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12205 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 7000
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 457
Lunghezza dell'arma: mm 940
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 7
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Il modello può essere denominato anche 7000 T.

N. 12206 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 795
Calibro: . 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 457
Lunghezza dell'arma: mm 940
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 7
Nota: L'arma è stata riconosciuta da tiro per uso sportivo.

N. 12207 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "MARLIN" MOD. 882 SSV
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA (TIPO PESANTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 558
Lunghezza dell'arma: mm 1041
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA : BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12208 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UMAREX" MOD. SMITH & WESSON 586 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 152,7
Lunghezza dell'arma: mm 285
Funzionamento: A ROTAZIONE A GAS COMPRESSO CO2 SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 10
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il modello può essere denominato anche Smith & Wesson 686.
Può essere corredata di due canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe mm 101,6 e mm 203,2.

N. 12209 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UMAREX" MOD. COLT GOVERNMENT 1911 A1
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8 (A TAMBURO AMOVIBILE)
Lunghezza delle canne: mm 120
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2 SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 10
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12210 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "COLT" MOD. GOLD CUP NATIONAL MATCH – MK IV SERIES 70 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "TOP GUN S.R.L."
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12211 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 66 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 311
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE - GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 2
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12212 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR MANNLICHER" MOD. SBS 96 MATCH
Calibro: mm 6 BENCH REST REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDIANARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA "AL.GI.MEC.'S.R.L."
Classe: C 6
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12213 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 40 XB BR
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 5
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12214 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 40 XB BR
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 5
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12215 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 40 XB BR
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 5
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12216 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 40 XC
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 5
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12217 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. REMINGTON 1890 ARMY
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 139,7
Lunghezza dell'arma: mm 279
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ALDO UBERTI & C. S.R.L."
Classe: C 9
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12218 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653/C/79 in data 1° marzo 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. REMINGTON 1875 ARMY
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ALDO UBERTI & C. S.R.L."
Classe: C 9
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

NOTE

Ai numeri 368 e 628 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche Colt Cowboy.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 2000.

Al n. 9943 del Catalogo dove è iscritta la carabina ad aria compressa «GAMO» mod. Magnum 2000 (doppio grilletto) cal. mm 4,5 (canna mm 450) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche Magnum 3000 oppure Magnum.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 2000.

Ai numeri 10431 e 10432 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di una canna intercambiabile in cal. 400 Cor-Bon.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 2000.

Ai numeri 11105 e 11106 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di una canna intercambiabile lunga mm 145 con freno di bocca inamovibile mm 180.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 27 gennaio 2000.

00A4321

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncovanil»

Con decreto n. 800.5/R.M. 476/D 176 del 7 aprile 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

BRONCOVANIL: sciroppo 120 ml 1,9% - A.I.C. n. 011816067.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Skills medical S.r.l. titolare della corrispondente autorizzazione.

00A4500

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stereocidin»

Con decreto n. 800.5/R.M.147/D224 del 17 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

STEREOCIDIN:

im aereosol 1 f 3 ml 300 mg - A.I.C. n. 023693 031;

im aereosol 1 f 1 ml 100 mg - A.I.C. n. 023693 056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4506

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucodil»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D222 del 17 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MUCODIL:

AD 30 bustine 270 mg - A.I.C. n. 025405 109;

AD 10 supposte 720 mg - A.I.C. n. 025405 123;

BB 10 supposte 360 mg - A.I.C. n. 025405 135;

BB 30 bustine 180 mg - A.I.C. n. 025405 111;

«Aereosol» 10 f liof ÷ 10 f solv - A.I.C. n. 025405 150.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4507

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribostat»

Con decreto n. 800.5/R.M.203/D223 del 17 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

RIBOSTAT:

12 buste monodose 500 mg - A.I.C. n. 025093 028;

sciroppo estemp. polvere 60 g - A.I.C. n. 025093 042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4508

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefiran»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D192 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

CEFIRAN:

im iv 1 flacone 500 mg + solvente 2 ml - A.I.C. n. 024348043;

im iv 1 flacone 1000 mg + solvente 4 ml - A.I.C. n. 024348056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità, limitatamente alla confezione commercializzata - A.I.C. n. 024348 056, è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A4509

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suralgan»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D191 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SURALGAN:

30 bustine 300 mg - A.I.C. n. 025996 087;

10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 025996 101.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità, limitatamente alla confezione commercializzata - A.I.C. n. 025996 087, è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A4510

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrotanon»

Con decreto n. 800.5/R.M.137/D200 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PANCROTANON: 30 confetti - A.I.C. n. 005225 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Geymonat S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4511

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verbex»

Con decreto n. 800.5/R.M.113/D190 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VERBEX:

BB im 10 fiale 10 mg/3 ml - A.I.C. n. 026967 137;

im 10 fiale 30 mg/3 ml - A.I.C. n. 026967 149;

20 capsule molli 100 mg - A.I.C. n. 026967 152;

AD 10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 026967 164;

BB 10 supposte 50 mg - A.I.C. n. 026967 176;

10 supposte nipiologiche 25 mg - A.I.C. n. 026967 188.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istoria farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4512

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norvir»

Si comunica che con decisione della Commissione europea n. C(2000) 778 - IT del 24 marzo 2000 è stata revocata, su richiesta del titolare Abbott Laboratories Limited (United Kingdom), l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano NORVIR, rilasciata ai sensi del reg. CEE 2309/93, nella confezione sottoindicata:

n. EU/1/96/016/002 - capsule 100 mg - A.I.C. n. 030081020.

00A4513

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore S.I.S.R.I. (ASI) di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 297 del 21 marzo 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la proposta di variante del piano regolatore S.I.S.R.I. (ASI) di Bari, concernente l'approvazione con prescrizione esposte nella stessa deliberazione.

00A4485

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Avetrana

La giunta della regione Puglia con atto n. 294 del 21 marzo 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale di Avetrana (Taranto) per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

00A4486

Modifica alla composizione della commissione edilizia del comune di Sant'Agata di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 299 del 21 marzo 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, con le motivazioni e prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la modifica dell'art. 4 del R.E.C. relativo alla composizione della commissione edilizia comunale del comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia).

00A4487

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

L20A - Filologia germanica.

L18B - Lingue e letterature nord-americane.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4489

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso l'Istituto universitario di scienze motorie di Roma è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Settore scientifico-disciplinare: K06 X bioingegneria elettronica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inoltrare le proprie domande mediante lettera raccomandata con a.r. indirizzata all'Istituto universitario di scienze motorie, Servizio affari generali e del personale, piazza Lauro De Bosis n. 15, 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro datario dell'ufficio postale accettante.

00A4492

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante: «Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2000).

Nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, nella parte in cui è stato sostituito il comma 9 dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, alla pag. 5, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*9*. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto *fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto* fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.», leggasi: «*9*. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.».

00A4558

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.